

TRAZIONE ANIMALE

1. Riguardo alle materie di cui al punto A) - 1) dell'allegata deliberazione n. 10007/93, (“normativa nazionale e regionale concernente il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea effettuati con veicoli a trazione animale”) è opportuno fare particolare riferimento alle seguenti leggi:

- L. 15/01/1992, n.21 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23/01/92, n. 18) con le successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 6/09/93 n.67 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana del 15/09/93 n.53) e successive modifiche;
- Deliberazione C.R. n. 131 del 1/03/1995 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana del 12/04/1995 n. 26);
- D.Lgs. 30/04/92 n.285 (Codice della strada) (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22/03/94 n.67) con le successive modifiche ed integrazioni limitatamente a:

□ **TITOLO III – Dei veicoli**

□ **CAPO II – dei veicoli a trazione animale (tutti gli articoli) ed inoltre agli artt. 80, 85, 86, 115, 116, 160, 175, 183, 184 ;**

2. In aggiunta alle suddette disposizioni, i richiedenti l'iscrizione al ruolo, dovranno prepararsi su :

- elementi di geografia fisica e stradale della **PROVINCIA** per cui si richiede l'iscrizione al ruolo
- elementi di toponomastica relativamente ai collegamenti fra i centri della provincia per cui si richiede l'iscrizione al ruolo
- nozioni circa l'anatomia e la fisiologia degli animali da tiro, elementi di base di veterinaria e mascalcia, la detenzione e gestione degli equini, la guida degli animali medesimi e la gestione e manutenzione dei veicoli, nonché, ove i richiedenti l'iscrizione non siano della patente di guida di autovettura e motocarrozetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli